

Attività Produttive e Commercio

P.G. N.: 140904/2015

- Sottoscritta il : 13/05/2015 - Contingibile/Urgente

O Si O No

(Se sì, l'ordinanza sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente)

- Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DELLE SALE E DEGLI ESERCIZI CON ATTIVITA DI GIOCO

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Visti
Dati di Lavoro

ILSINDACO

Premesso che:

- la dipendenza da gioco compulsivo e patologico e la sua diffusione sul territorio comunale costituisce un problema di disagio sociale con gravi conseguenze sulla salute dei cittadini oltre alle gravi conseguenze sul benessere familiare;
- la Regione Emilia Romagna, con la legge n. 5 del 4/07/2013, ha previsto disposizioni per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";
- detta legge valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, AUSL e con altri enti pubblici o privati al fine di rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco;
- la Regione Emilia Romagna inoltre, al fine di contrastare le situazioni di disagio legate al gioco d'azzardo, ha assunto il Piano triennale 2014-2016 di contrasto alla dipendenza dal gioco con l'obiettivo di definire progetti di prevenzione e sensibilizzazione verso il mondo giovanile sul rischio di dipendenza come problema di sanità pubblica, oltre ad attivare in ogni Ausl un punto sperimentale di accoglienza e valutazione delle persone con problemi di gioco patologico;
- l'ASL di Bologna condivide, come da relazione in atti, le problematiche legate al disagio derivante dalle ludopatie e dal gioco d'azzardo patologico confermando la loro presenza nell'area metropolitana di Bologna;
- la Questura di Bologna, come da comunicazione in atti, ha confermato le emergenze socio sanitarie connesse alle patologie legate ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che:

- rientra tra i compiti dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza anche attraverso azioni tese contenere, le cause ed i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia (ludopatie);
- l'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Patologiche DSMDP ASL Bologna evidenzia che le persone più interessate al gioco sono sempre più spesso quella appartenenti alle fasce più fragili della popolazione con notevoli ripercussioni sul tessuto sociale:
- l'opportunità di determinare gli orari di apertura delle sale giochi e di tutte quelle attività che ricadono sotto il regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del TULPS, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Questore può risultare utile per contrastare il fenomeno sempre più dilagante delle ludopatie;
- la limitazione degli orari di funzionamento e di apertura delle sale può contrastare l'elevata frequentazione o fruizione anche da parte dei giovani, si ritiene utile intervenire disciplinando gli orari di apertura delle sale e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro;
- occorre tener conto del bilanciamento e contemperamento di valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

RITENUTO CHE il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

ATTESA la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte Costituzionale ha separato nettamente i profili di ordine e sicurezza pubblica connessa alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei

punti di "rete fisica" di raccolta del gioco) che non attengono alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autorità locali;

VISTO l'art. 7 Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute (cd Decreto Balduzzi) che prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

VISTA altresì la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 11/03/2014;

TENUTO CONTO CHE l'art. 23 bis "Disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi e sale scommesse" del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana (Pg. n. 18657/2011) prevede che:

- 1. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale giochi di cui all'art. 22 e delle sale scommesse e sale dedicate esclusivamente a videolottery di cui all'art.23.
- 2. L'uso degli apparecchi elettromeccanici con vincite in denaro di cui all'art. 110 co. 6 Tulps presso i pubblici esercizi di somministrazione e bevande ed attività commerciali potrà avvenire nel rispetto dei limiti di orario di cui al precedente comma 1, se previsti, anche qualora l'orario prescelto per il tipo specifico di attività sia superiore alla fascia oraria indicata nell'ordinanza sindacale.
- 3. I titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono:
- rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di un cartello visibile dall'esterno;
- comunicare preventivamente al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura:
- osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere:

- a) per i punti vendita con attività di gioco esclusiva ex art. 88 e 86 TULPS l'orario di apertura dalle ore 9,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- b) per i punti vendita con attività di gioco accessoria a quella principale (ad esempio pubblici esercizi, tabaccherie) l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco ex art.110, co. 6, TULPS dalle ore 9,00 alle ore 01,00, di tutti i giorni, festivi compresi;

Sentite le organizzazioni delle imprese del settore e dei Consumatori che non hanno presentato osservazioni nei termini indicati;

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati":
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita

aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

- il decreto direttoriale 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.":
- il D.L. n. 158/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito in legge n. 189/2012);
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il RD n. 773/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 110";
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

- a) per i punti vendita con attività di gioco esclusiva ex art. 88 e 86 TULPS l'orario di apertura dalle ore 9,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- b) per i punti vendita con attività di gioco accessoria a quella principale (ad esempio pubblici esercizi, tabaccherie) l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco ex art.110, co. 6, TULPS dalle ore 09,00 alle ore 01,00, di tutti i giorni, festivi compresi;

Per motivi di tutela della pubblica sicurezza e quiete pubblica, potrà essere determinato d'ufficio, con apposito provvedimento, un orario di apertura o di funzionamento diverso da quello indicato sopra.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 bis, comma 4, del vigente Regolamento di Polizia Urbana, fatta salva in ogni caso, in caso di reiterazioni delle violazioni, l'adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell' art .54 TUEL.

Il presente provvedimento è efficace a partire dal 1° Giugno 2015;

Dispone che la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia;

Dispone che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per 15 giorni.

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia comunicata a:

- al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile Via Enzo Ferrari n . 42 Bologna; alla Questura di Bologna
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Presidente del Quartiere San Vitale
- al Presidente del Quartiere Saragozza
- al Presidente del Quartiere Santo Stefano
- al Presidente del Quartiere Borgo Panigale
- al Presidente del Quartiere Navile
- al Presidente del Quartiere Porto
- al Presidente del Quartiere Reno

al Presidente del Quartiere San Donato al Presidente del Quartiere Savena

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bologna, 13/05/2015

F.TO IL SINDACO Virginio Merola

Allegati:

File allegati: